

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA REGIONE LAZIO – ROMA**

**Ricorso**

Nell'interesse della **Sig.ra Daniela Giuffrè**, nata a Messina il 20.12.1983 (c.f. GFFDNL83T60F158J), ivi residente in contrada Cuture – fraz. Giampilieri Superiore, rappresentata e difesa per procura speciale alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in separato foglio contenuto nella relativa busta telematica, dall'Avv. Giuseppa Marabello (c.f. MRBGPP82E46F158H; tel/fax 090662163; p.e.c. avvmarabello@pec.giuffre.it) e con la predetta elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi sito in (00197) Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, nonché digitalmente al prima detto indirizzo p.e.c.

*-Ricorrente -*

**contro**

- **il Ministero dell'Istruzione**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **la Commissione Nazionale** istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **Ufficio scolastico regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati.

*-Resistenti-*

**e nei confronti**

della **Sig.ra Giulia Giuffrida**, nata ad Augusta (SR) il 15.09.1995 (c.f. GFFGLI95P15A494R), ivi residente in Corso Sicilia n. 67 - Corte: P 3 - Scala: B.

*-Controinteressata-*

**nonché**

dei controinteressati individuati con notificazioni con i pubblici proclami

**avverso e per l'annullamento**

previa adozione di idonea misura cautelare: dell'esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla classe di concorso A050, indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100; ove esistente, le graduatorie delle prova scritta e l'elenco degli

ammessi alla prova orale; di tutti gli atti e i verbali con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 ha redatto ed approvato i quesiti per la prova scritta di cui all'art. 4 D.M. 9. Novembre 2021 n. 326 in relazione alla Classe di Concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche - T2 Turno pomeridiano Regione Sicilia) limitatamente ai quesiti somministrati rispettivamente alle domande n. 11, 22, 23; ove esistente, del provvedimento, di estremi e di data ignoti, con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso i ricorrenti dalla successiva fase della procedura concorsuale; ove occorra, l'Avviso pubblicato dall'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV Personale della Scuola – del 26 aprile 2022, con il quale venivano pubblicate le date e le sedi per lo svolgimento delle prove scritte; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura, con espressa riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti *ex art. 43 cod. proc. amm.*, nonché di richiedere il ristoro di tutti danni subiti e subendi.

\* \* \* \* \*

#### **PREMESSE.-**

**I.-** La Sig.ra Daniela Giuffrè ha partecipato al concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione *“finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022”*.

Detta procedura selettiva, sulla scorta della normativa vigente, si struttura in due prove di esame:

- 1) Una prova scritta “computered based” composta da n. 50 quesiti distinti per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso, valutati sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 e dei programmi individuati in seno all'Allegato A del medesimo decreto ministeriale. La prova, della durata massima di cento minuti, è valutata al massimo di 100 punti (2 punti per ciascuno dei 50 quesiti) ed è superata *“da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”* (v. art. 3, comma 5, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022). La struttura della prova veniva articolata, in altri termini, in modo da concedere a ciascun candidato la media di circa due minuti per la soluzione di ogni quesito in

tal modo basando la valutazione, oltre che sulla conoscenza degli argomenti sulle sopra dette materie, anche sulla capacità di individuare la soluzione esatta in breve tempo.

- 2) Una successiva prova orale valutata al massimo di 100 punti, all'esito del quale i candidati vengono inseriti in graduatorie di merito regionali suddivise per classi di concorso e tipologia di posto.

L'odierna ricorrente ha scelto di sostenere le prove di esame inerenti alla classe di concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) per accedere alla graduatoria di merito che si andrà a formare per la Regione Siciliana, trasmettendo idonea comunicazione secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Istruzione tramite apposita comunicazione *on-line*.

**II.-** Indi, a seguito della pubblicazione dell'avviso del delle date e delle sedi di svolgimento delle prove di esame, l'odierna ricorrente veniva convocata per l'espletamento della prima prova scritta per il secondo turno pomeridiano del 12 maggio 2022.

Alla predetta data, la Sig.ra Giuffrè sosteneva la prima prova scritta, all'esito della quale otteneva un punteggio pari a n. 64 punti, rimanendo di conseguenza esclusa dalla successiva fase concorsuale.

Giova sin d'ora sottolineare che gli esiti sopra detti risultano viziati da fattori che, come meglio si spiegherà *infra*, a ben vedere, hanno condizionato il risultato finale della prova.

Infatti, le risultanze concorsuali risultano illegittime e, in quanto tali, meritano di essere annullate per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**1.- Erronea formulazione dei quesiti. Violazione dei principi in materia di *par condicio* fra i candidati. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, sviamento ed illogicità.**

La presente controversia ha quale oggetto la prova di "ammissione" al ruolo di docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla classe di concorso A050, indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022.

Come è noto, l'Amministrazione intimata, al fine di selezionare i candidati che accederanno al “mondo” dell'insegnamento scolastico, predispone un test di ammissione che – in quanto volto ad apportare una stretta individuazione dei “pochi” futuri insegnanti – dovrà (*rectius* dovrebbe) essere scientificamente attendibile e corretto seguendo canoni volti ad individuare la preparazione del candidato con domande di particolare difficoltà sia di natura logico/culturale che prettamente scientifica.

È principio ormai assodato quello secondo cui nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve (dovrebbe!) privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame e secondo criteri di certa e pronta comprensibilità.

A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, **con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione** (Consiglio di Stato, sez. VI, 09/11/2010, n.7984).

Tutto ciò non è accaduto nel caso di specie.

La prova scritta predisposta dalla Ministero dell'Istruzione per la classe di concorso A050 presenta, infatti, diverse criticità, essendo formate da **ben tre domande ambigue e/o errate**, che – inevitabilmente - hanno compromesso il diritto di ogni candidato ad ottenere una giusta valutazione delle proprie competenze, non consentendo, come nel caso della ricorrente, di accedere alla successiva prova orale.

Dall'analisi dei quesiti ambigui e/o erronei, in particolare, si rileva:

a) L'erronea formulazione della domanda n. 11, che recita: “*Nell'Azione #23 del PSND si afferma che la costruzione di un progetto nazionale sulle biblioteche scolastiche fa leva su un'idea di creazione di standard e linee guida per permettere alle scuole di...*”.

Come è noto, il Piano Nazionale della Scuola Digitale (conosciuto anche con l'acronimo PSND) è il documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale, attraverso il raggiungimento di una serie di obiettivi riassunti in specifiche “azioni”.

A dispetto di quanto erroneamente asserito nella superiore domanda, l'azione **#23** **non contempla la costruzione di un progetto nazionale sulle biblioteche scolastiche, quest'ultimo contemplato segnatamente nell'azione #24, bensì si riferisce alla costruzione e allo sviluppo di linee guida per incentivare la comunicazione e la condivisione digitale dei contenuti scolastici fra i vari istituti (!).**

L'erronea e ambigua formulazione del quesito ha chiaramente indotto in confusione i candidati, dal momento che nessuna delle potenziali risposte ivi contenute era da considerarsi come valida.

Per converso, nella confusione generatosi, **la risposta fornita dalla ricorrente (lett. d) appare (paradossalmente) corretta rispetto a quella individuata dal Ministero resistente (lett. c).**

Da quanto sopra non può che discenderne l'annullamento del quesito in esame.

b) Riguardo alla domanda n. 22 che recita: *“Le moli di  $Mg(OH)_2$  necessarie per neutralizzare 1,56 mL di una soluzione di  $HNO_3$  al 50%, avente densità 1,31 g/mL, sono: (Pesi atomici in uma:  $N=14$ ;  $Mg=24$   $H=1$ ;  $O=16$ )”*, si osserva anche in tale circostanza come la stessa sia incompleta e/o ambigua e/o erronea in quanto non consente ai candidati di effettuare con precisione il calcolo richiesto.

**Sarebbe stato necessario specificare se la concentrazione al 50% di  $HNO_3$  doveva essere calcolata in m/m, m/V o V/V,** di guisa da effettuare con precisione il calcolo richiesto, nei tempi forniti e con le modalità previste.

Anche il superiore quesito deve essere, pertanto, annullato in quanto erroneamente formulato.

c) Quanto alla domanda n. 23 che recita: *“La sintesi di Diels- Alder porta alla...”*, si osserva come la stessa contempra ben due risposte corrette.

La sintesi di Diels – Alder può condurre, infatti, alla formazione o di un anello esatomico o di un ciclo esatomico.

Secondo la formulazione del quesito, **risultano, pertanto, corrette sia la risposta individuata dall'Amministrazione resistente alla lett. d (*rectius* formazione di un ciclo esatomico) sia la risposta individuata dalla Sig.ra Giuffrè alla lett. a (formazione di un anello esatomico aromatico).**

Anche in tale circostanza non può che auspicarsi nell'annullamento del quesito in commento, dal momento che lo stesso contiene più di una risposta corretta, in aperto contrasto con la *lex specialis* che contempla la presenza di una sola “risposta esatta” (v. art. 3, comma 4, del Decreto dipartimentale n. 23/2022).

Orbene, gli episodi sopra riportati testimoniano il palesarsi della lesione dell'interesse legittimo dei candidati all'accesso alla successiva prova orale, dopo aver investito tempo, risorse e denaro per la preparazione al test, si ritrovano a dover subire le conseguenze negative derivanti da un quiz palesemente errato, ove ben 3 domande, corrispondenti quasi al 10% del test, sono formulate in modo erroneo, ambiguo e poco chiaro e da interpretare.

Sul punto non pare un fuori di luogo evidenziare che l'approdo della giurisprudenza maggioritaria giunge a ritenere che ove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, **la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008).**

Giova rammentare ulteriormente che, per costante giurisprudenza, l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente sulla *par condicio* dei concorrenti, allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere preventivamente la risposta.

**La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze, che non è quella oggetto del presente giudizio, in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta esatta** (sul punto, TAR Lazio n. 3368/2010 e n. 3652/2010).

Diversamente, l'unico strumento che ha il candidato per difendersi è quello dell'azione giudiziaria per ottenere il sovvertimento delle sorti del test per il quale Vorrà l'On. TAR adito l'agognata tutela.

**1.1-** Per ciò che concerne i profili di sindacabilità della prova somministrata dal MIUR, corre l'obbligo rammentare che la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una

positiva valutazione da parte della Commissione esaminatrice; tali scelte, possono essere sindacate dal G.A. sotto il profilo della manifesta illogicità/irragionevolezza o dell'osservanza dei limiti del programma di concorso.

D'altra parte, però, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande in quanto **“ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost”** (cfr. TAR Lazio n. 12643/2019).

Nella fattispecie in esame, invece, i quiz sopra indicati – come sopra spiegato - non prevedono affatto una risposta univocamente esatta sussistendo anzi, in taluni casi, ampi margini di opinabilità, versando invece in altri totalmente nell'erroneità.

Sul punto è concorde la giurisprudenza nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, **sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione** (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez.I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, **la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento),**

**dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta** (sul punto Consiglio di Stato, sez. II, n.5820/2020).

Nel caso di specie, invece, i quesiti formulati dal Ministero intimato e oggetto di sindacato non recano una risposta inequivocabilmente corretta, e alcuni di essi prevedono risposte errate. Quanto alla detta ambiguità dei quesiti controversi, si osservi che il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui una sola deve presumersi corretta.

Tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell'impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica da parte del candidato.

Eventuali difficoltà interpretative, emergenti a una prima lettura, sono trascurabili, se una nuova analisi critica degli elementi offerti consenta, comunque, di pervenire, nel contesto specifico, ad un unico ragionevole significato: è soltanto nel caso, parimenti a quanto verificatosi nell'odierna fattispecie, in cui, anche al termine di tale percorso, manchino nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione, ovvero esso contenga elementi contraddittori, che si dovrà emettere un giudizio d'irragionevolezza.

**Le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).**

**Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.**

Del resto la condivisibile giurisprudenza in materia formata ha espressamente affermato che “la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul pia no



scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Un quesito che, sebbene presentato come risolvibile da una sola delle pedissequae risposte, **ammetta più di una risposta validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento è viziato, perché potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa risposta che è senz’altro errata** (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

In riferimento al caso di specie, i quesiti nn. 11 e 22 sono connotati da un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi nella risposta, senza trascurare poi che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (sul punto, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011 n. 5051).

Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che i quesiti nell'impugnativa in esame presentano i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020).

E, dunque, sebbene la PA gode di discrezionalità amministrativa nella formulazione dei quesiti, è evidente che nel caso di specie le risultanze, in quanto derivanti da un quiz inattendibile, sono pienamente sindacabili dal Giudice Amministrativo e tanto per effetto dello sconfinamento dei limiti della ragionevolezza, logicità e giustizia.

Sul punto, appare compatibile con tale ricostruzione la sentenza n. 842/2019 del Consiglio di Stato, che in un caso in parte sovrapponibile si è espresso con sentenza definitiva sull'erroneità di uno dei quesiti del concorso per l'accesso al Corso di Medicina Generale per il triennio 2016/2019, stabilendo che *“la non univoca qualificabilità come errata della risposta data dalla appellante non travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica atteso che le stesse, non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta. a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test. non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito n. 23. con la conseguente spettanza alla stessa in relazione a tale risposta. di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 842 del 4 11 febbraio 2019).

**1.2-** Da quanto dedotto sino ad ora, è evidente che per il caso della Giuffrè il punteggio attribuito andrebbe totalmente ribaltato.

Su cinquanta domanda gli errori riconosciuti sono stati, infatti, ben tre, per un totale di incremento di punteggio di n. 6 punti qualora ciò fosse stato completamente corretto.

*Rebus sic stantibus*, valutata correttamente la conduzione della prova, la Sig.ra Giuffrè **avrebbe raggiunto la soglia di sbarramento di 70 punti, venendo di conseguenza ammessa a svolgere la successiva prova orale.**

Peraltro, occorre valutare anche che, al fine di raggiungere il maggior punteggio possibile, la Giuffrè ha dovuto rispondere “a tentativi” a quesiti sui quali non riteneva di essere preparata per poter ottenere un incremento di punteggio.

Pertanto, non mancherà l'On. TAR adito, sulla scorta delle superiori valutazioni, di voler annullare gli atti concorsuali controversi e, quindi, preso atto delle circostanze sopra evidenziate, disporre l'ammissione alla successiva prova orale.

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per mero scrupolo, pur ritenendo assolto l'onere della corretta instaurazione del contraddittorio, si chiede sin d'ora che l'On. Collegio voglia adottare ogni opportuna statuizione al fine di ottemperare all'eventuale e disponendo incombente di integrazione del

contraddittorio nei termini e nei modi che saranno ritenuti più opportuni, mediante l'istituto dei pubblici proclami, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 41 co. 4, 49 co. 3 e 52, co 2 c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

### **DOMANDA CAUTELARE**

Il ricorso è fondato e certamente verrà accolto.

*Medio tempore* si impone l'adozione di idonea misura cautelare che scongiuri le irrimediabili ricadute negative discendenti dall'illegittima esclusione dallo svolgimento della successiva prova orale, per tutte le ragioni sin qui esposte, che finisce per cagionare in capo alla Sig.ra Daniela Giuffrè, anche alla luce dell'imminente convocazione della seconda prova orale.

La mancata ammissione alla successiva prova orale e il protrarsi dell'impedimento di non prenderne parte alla stessa per effetto della ingiusta esclusione nelle more della trattazione nel merito del ricorso, avrebbero anche l'effetto di vanificare gli effetti di un futuro provvedimento di accoglimento del ricorso e di ammissione.

Sussistono dunque i presupposti per invocare la concessione della misura cautelare, da individuarsi nell'ammissione con riserva in sovrannumero o in quella diversa ritenuta di giustizia, tenuto conto anche nessun pregiudizio subirebbero invece le Amministrazioni resistenti.

Anzi.

E' nell'interesse delle stesse Amministrazioni assicurarsi di non creare situazioni irreversibili.

A tal riguardo, si richiama il principio enucleato dl Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ove stabiliva che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

Proprio in fattispecie identica a quella sottoposta in esame nel caso di specie, con ordinanza n. 4000 del 28 giugno 2022, l'On. TAR ha ammesso con riserva un candidato a svolgere la successiva prva orale, accogliendo la domanda cautelare dalla stessa proposta stanti i presupposti di *fumus* e *periculum* come sopra spiegati.

**P.Q.M.**

Voglia l'On. T.A.R. adito previa concessione della chiesta misura cautelare, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati per la parte in cui hanno escluso parte ricorrente dall'ammissione alla successiva prova orale del concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla classe di concorso A050, indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022, per i posti previsti per la Regione Siciliana.

Valore della controversia: indeterminabile.

Contributo unificato: Esente per richiesta ammissione gratuito patrocinio.

Messina – Roma, 11 luglio 2022

(Avv. Giuseppa Marabello)